



Università
degli Studi di
Messina

Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Modifica “Regolamento didattico di Ateneo”.

Premesso che:

- l'art. 1 della legge 12 aprile 2022 n. 33 prevede la facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale;
- il comma 2 del predetto art. 1 dispone, altresì, che non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale;
- ai sensi del D.M. di attuazione n. 930 del 29 luglio 2022, “*A decorrere dall'a.a. 2022/2023 le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche*”;
- al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative;
- qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza;
- lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione;
- resta fermo l'esonero totale o parziale del versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica ad entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all'offerta formativa del medesimo ateneo.

Considerato che:

- è sorta, pertanto, la necessità di modificare l'art. 19-ter del vigente Regolamento didattico di Ateneo, rubricato “*Divieto di contemporanea iscrizione e casi di sospensione*”;
- il MUR, rispondendo ad alcuni quesiti in merito all'applicabilità della legge n. 33/2022 e del D.M. attuativo 930/2022, nella FAQ n. 15 ha espressamente suggerito agli Atenei di inserire nei regolamenti didattici di Ateneo la precisazione che: “*A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n.33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti*

attuativi”, evidenziando che “trattandosi di una modifica regolamentare prevista da norma imperativa, non sarà necessario sottoporre il regolamento all’approvazione ministeriale. L’inserimento della suddetta precisazione verrà verificata in occasione delle successive modifiche regolamentari”;

- pertanto, la nuova formulazione dell’art. 19-ter, rubricato “Contemporanea iscrizione e casi di sospensione”, così recita:

“1. A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n.33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi. In caso di frequenza congiunta di un corso di specializzazione medica e di un corso di dottorato di ricerca, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.

2. Lo studente può avanzare al Consiglio di corso di studio richiesta di temporanea sospensione degli studi nei seguenti casi:

a) per lo svolgimento del servizio civile;

b) dalla nascita e fino al compimento di un anno di età di ciascun figlio;

c) per infermità gravi e prolungate debitamente certificate;

d) per ulteriori gravi motivi di carattere personale o familiare sottoposti a valutazione discrezionale del Consiglio di corso di studio.”

Visto:

- il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 e ss.mm.e ii.;
- il vigente Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1636 del 22 Luglio 2015;
- la legge 12 aprile 2022 n. 33 recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”;
- il D.M. di attuazione n. 930 del 29 Luglio 2022;
- le FAQ del MUR in merito all’applicabilità della legge n. 33/2022 e del D.M. attuativo n. 930/2022 e, in particolare, la n. 15.

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico:

- di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica dell’art. 19-ter del “Regolamento didattico di Ateneo” il cui testo è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato: Art. 19-ter del “Regolamento didattico di Ateneo”

Il Responsabile della struttura proponente
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno